

TRIBUNALE DI ROMA

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Ciro Monsurrò

Presidente

Dott. Francesco Taurisano

Giudice

Dott. Fabio De Palo

Giudice relatore – estensore

letto il ricorso ex art. 182 bis, sesto comma, l. f. proposto dalla S. s.p.a. (proc. n. 4/2011);

esaminati gli atti e udito il giudice relatore;

ha emesso il seguente

DECRETO

La società istante chiede che il Tribunale disponga – nella pendenza delle trattative per un accordo di ristrutturazione dei debiti da stipulare con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti ex art. 182 bis l. f. – la tutela cautelare anticipata prevista dal sesto comma di tale articolo (introdotto dall'art. 48, comma 2, D. L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.7.2010, n. 122) consistente nel divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nelle more del deposito – entro sessanta giorni – di tale accordo.

E' stata effettuata la prescritta pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese ed è stata depositata la documentazione espressamente prevista dalla norma (proposta d'accordo; autocertificazione attestante la pendenza di trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti; dichiarazione del professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo dei creditori e relative cause di prelazione).

E' stata quindi effettuata la prescritta comunicazione a tutti i creditori, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato con provvedimenti del 20.9.2011 e del 4.10.2011.

All'udienza fissata – del 20.10.2011 – si sono opposti all'accoglimento dell'istanza alcuni creditori dichiaratisi estranei alle trattative (S.G. s.r.l., B. T. s.r.l. e L.).

Gli altri creditori intervenuti hanno confermato la pendenza delle trattative ed hanno dichiarato di non opporsi alla richiesta sospensione.

Il Collegio – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.

L'inibitoria ex art. 182 bis, sesto comma, l. f. – pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica – non può essere evidentemente affidata ad un controllo solo formale sulla sussistenza della documentazione richiesta.

E' la stessa norma a contemplare espressamente una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza *“dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma”* nonché *“delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”*.

Tale verifica – nel caso di specie – conduce ad una valutazione negativa sotto entrambi i profili (in buona parte connessi).

La disposizione non impone espressamente la necessità di produrre già in questa fase preliminare una relazione attestativa del professionista sull'attuabilità del proponendo d'accordo (o meglio del piano di cui quest'ultimo costituirà concreta attuazione).

Ciò in quanto l'attuabilità non potrà che essere compiutamente valutata – all'esito finale delle trattative – solo dopo la stipula dell'accordo e la conseguente cristallizzazione definitiva delle modalità di ristrutturazione dei debiti (ed è solo in questo momento successivo che il deposito della relazione attestativa sull'attuabilità viene infatti richiesto – ai fini dell'omologa – dal primo comma dell'art. 182 bis).

Anche che nella fase preliminare delle trattative rimane tuttavia ineludibile – come anticipato – un controllo di tipo sostanziale al precipuo scopo di garantire appunto la posizione dei creditori estranei.

L'attestazione del professionista sulla sussistenza delle condizioni per il loro regolare pagamento – prevista a tal fine dalla norma in oggetto – deve allora ritenersi inevitabilmente estesa quantomeno alla *veridicità* dei dati aziendali (come emergenti dalla documentazione allegata dalla società proponente ai sensi dell'art. 161, 2 comma, 1. f.): non si vede infatti come possa essere appurata la ricorrenza di quelle condizioni senza un riscontro sostanziale – di natura preventiva – su dati meramente contabili di provenienza unilaterale.

Ciò significa – con particolare riguardo al dato più significativo rappresentato dalle “attività” – che il professionista deve necessariamente relazionare sui riscontri effettuati per le singole poste e offrire un'adeguata motivazione sulla conferma (o meno) dei valori nominali espressi dalla società nella sua documentazione contabile: ciò per consentire all'organo giudicante – ed ancor prima ai creditori estranei (anche a tal fine convocati) – un'autonoma verifica sull'adeguatezza e sulla coerenza logica dell'iter argomentativo posto in essere.

L'esigenza appare tanto più avvertita quando alcuni dei suddetti creditori – come nella fattispecie – abbiano manifestato espressa opposizione all'inibitoria.

Tale inidoneità appare nella circostanza evidente.

Il professionista incaricato si limita infatti ad evidenziare quanto segue:

- i crediti degli estranei alle trattative ammontano a complessivi euro 4.165.432,00;

- la situazione patrimoniale della S. S.P.A. al 30.4.2011 evidenziava una liquidità pari ad euro 6.593.464,00;

- i creditori partecipi alle trattative verranno soddisfatti solo attraverso lo smobilizzo degli attivi (essenzialmente crediti, già maturati o in via di formazione) e non facendo ricorso alla liquidità esistente;

- quest'ultima sarà dunque disponibile – e sufficiente – per soddisfare i creditori estranei.

Tale conclusione si fonda però sull'assiomatico ed immotivato presupposto che lo smobilizzo dei non meglio precisati attivi (crediti) – di cui non è stata offerto alcun autonomo riscontro in termini di effettiva sussistenza e conseguente valutazione monetaria – sia sufficiente a consentire i pagamenti nelle misure e secondo le tempistiche previste nell'allegata proposta di accordo.

Appare infatti evidente che in caso contrario la ristrutturazione dei debiti nei confronti degli aderenti al futuro accordo passerebbe gioco forza attraverso l'utilizzo – quantomeno – anche di tale liquidità (non risultando espressamente – dal contenuto della proposta – che i creditori aderenti debbano essere soddisfatti solo attraverso lo smobilizzo di quegli attivi e siano tenuti ad accollarsi il rischio di una loro "monetizzazione" che si rivelasse eventualmente inferiore o richiedesse tempi più lunghi rispetto a quelli previsti).

Si tratta di osservazioni che assumono rilevanza riflessa – com'è ovvio – anche sotto il profilo connesso (ed in realtà preliminare) della contestuale verifica sulla sussistenza dei presupposti per pervenire alla stessa stipula dell'accordo di ristrutturazione: la mancanza di alcun riscontro sostanziale sulle attività rappresentate dai crediti – come emergenti solo formalmente dai dati contabili offerti dalla società – non consente infatti alcuna prognosi positiva su un esito finale delle trattative inevitabilmente legato alla previa verifica – esterna – sull'effettiva sussistenza e concreta esigibilità di tali crediti.

Si aggiunga che lo stesso professionista attestatore subordina il buon esito del piano di ristrutturazione – anche nell'ipotesi meramente liquidatoria – a condizioni per nulla contemplate nella proposta e palesemente aleatorie in quanto coinvolgenti terzi soggetti (la S. dovrebbe essere tenuta innanzitutto indenne da ben possibili e legittime azioni di regresso dei garanti eventualmente escussi dal ceto bancario: cfr. pag. 11 della relazione).

Resta solo da precisare che le riscontrate carenze non sembrano consentire – almeno in questa fase – possibili integrazioni.

E' opportuno innanzitutto sottolineare che uno dei creditori dichiaratosi estraneo alle trattative – la S.G. s.r.l. – ha espressamente eccepito l'inidoneità della relazione ad attestare la ricorrenza delle condizioni necessarie per assicurare il soddisfacimento del suo credito (cfr. udienza del 20.10.2011, ove tale società ha affermato di opporsi all'accoglimento dell'istanza proprio "in quanto dalla

relazione del professionista non emergono sufficienti garanzie all'integrale pagamento del proprio credito”): deve dunque ritenersi già instaurato un pieno contraddittorio sul punto – pur senza un rilievo officioso del giudice – senza che la stessa società istante abbia richiesto (anche nella successiva memoria autorizzata) di poter effettuare eventuali integrazioni.

Si aggiunga che la natura cautelare del presente giudizio ne implica una celerità – anche nell'interesse delle posizioni creditorie coinvolte – difficilmente conciliabile con ulteriori e complessi supplementi istruttori (da escludere anche in base al tenore letterale dell'art. 182 bis, sesto comma, ove si prevede che il Tribunale “*nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti...dispone con decreto motivato...*”).

Tale inevitabile “contrazione” procedimentale appare del resto coerente con il termine assai ristretto (non superiore a sessanta giorni) previsto – nell'ipotesi di concessione dell'inibitoria – per il successivo deposito dell'accordo di ristrutturazione (sembrando logico ritenere che in caso di ulteriore rinvio – a fronte di un ricorso presentato già da oltre tre mesi – la S. dovrebbe *medio tempore* trovarsi nelle condizioni di concludere comunque l'accordo e di avvalersi così – in attesa dell'omologa – della sospensiva “automatica” prevista dal terzo comma dell'art. 182 bis).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

dispone che il presente decreto sia pubblicato presso il registro delle imprese.

Roma, 3.11.2011

Il Giudice estensore

Il Presidente

depositato il 4.11.2011